



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 427

Legge n. 99 del 23 luglio 2009 - Art. 59

"Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale"

Servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sulle linee Santhià-Livorno C. e Livorno C. - Sestri Levante richiesti dall'impresa ferroviaria Arenaways S.p.A.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" e, in particolare, l'articolo 37 che prevede che l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o sue articolazioni;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 59 recante limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, concernente i criteri di cui all'articolo 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare i criteri in base ai quali l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) stabilisce se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale ed eventualmente dispone le limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri;

VISTA la nota prot. RFI-DCE-DCOVA0011/P\2011\0000832 del 11/05/2011 con cui il Gestore dell'Infrastruttura, in riferimento alle richieste di tracce nazionali dell'IF Arenaways S.p.A. per l'orario di servizio in corso - ricadenti su linee già inserite nei contratti di servizio pubblico

sottoscritti dalle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana con l'IF Trenitalia S.p.A. - chiede, ai sensi dell'art. 59, 3° comma, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, di aprire un procedimento istruttorio finalizzato a stabilire:

- a) se l'esercizio dell'attività di trasporto richiesta sia suscettibile di compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio esistenti;
- b) se ed a quali limitazioni tale attività di trasporto dovrà essere assoggettata, a seguito della verifica al punto a);

VISTE le note prot. 367/4/URSF del 16/05/2011, indirizzate a Trenitalia S.p.A., Arenaways S.p.A. ed alle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana, con le quali l'URSF ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio, nonché la nomina del responsabile del procedimento, e contestualmente ha richiesto alle suddette parti coinvolte gli elementi necessari per effettuare l'analisi dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico, anche ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto Dirigenziale prot. n. 203/1/URSF del 6 maggio 2010;

VISTA la nota prot. 365/1 ANSF-C/8-v/7-a del 20/05/2011 con cui l'IF Arenaways S.p.A. - in risposta alla nota prot. 367/4/URSF del 16/05/2011 - fornisce informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario passeggeri richiesti, ed in particolare:

- che il servizio *Torino-Cinque Terre-Livorno* (e ritorno) ha carattere speciale di tipo turistico, con una sola corsa giornaliera nei due sensi, per un limitato periodo di tempo (giugno-settembre 2011), ed oggetto di accordi con operatori turistici/agenzie di viaggio;
- che il servizio *Livorno-Cinque Terre* (e ritorno) ha carattere speciale, in quanto concepito esclusivamente al servizio di un operatore crocieristico per i propri clienti, e venduto "vuoto per pieno";

VISTA la nota prot. 392/4/URSF del 20/05/2011 con cui l'URSF, ad integrazione della nota prot. 367 del 16/05/2011, comunica a Trenitalia S.p.A. le ulteriori informazioni fornite dall'IF Arenaways S.p.A. con la suddetta nota del 20/05/2011, e chiede alla medesima di voler fornire urgentemente, considerato i tempi estremamente ridotti per la definizione del procedimento di cui trattasi, le informazioni attestanti l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti nonché l'eventuale compromissione di tale equilibrio;

VISTA la nota prot. RFI-DCE-DCOVA0011\P\2011\0000935 del 27/05/2011 con cui il Gestore dell'Infrastruttura trasmette all'IF Arenaways S.p.A. il progetto orario per l'attività di trasporto passeggeri sulle relazioni *Santhià - Livorno C. e Livorno C. - Sestri Levante*, limitandolo temporalmente al giorno 04 settembre 2011 a causa di programmati lavori di consolidamento della galleria "Ruta" (vedi PIR all. 8 ID 42);

VISTA la nota AOO-GRT prot.137384/0.60.10.50 del 27/05/2011, con cui l'Assessore alle Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti della Regione Toscana - dopo aver valutato ed esaminato le richieste di tracce effettuate dalla Società Arenaways S.p.A. - dichiara che i servizi passeggeri sulle linee *Santhià - Livorno C. e Livorno C. - Sestri Levante*, "per le loro caratteristiche funzionali e per le loro peculiarità (solo periodo estivo)" non compromettono l'equilibrio economico del contratto di servizio stipulato tra la medesima Regione e l'IF Trenitalia S.p.A., non ritenendo altresì di dover prevedere limitazioni all'attività di trasporto richiesta dall'IF Arenaways S.p.A.;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTE le note prot. TRNIT-AD\2011\0023127 del 31/05/2011 e prot. TRNIT-AD\2011\0023240 del 01/06/2011 con cui l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., in risposta alle note URSF prot. 367 e 392 sopraindicate, afferma tra l'altro che:

- i nuovi servizi programmati dalla IF Arenaways S.p.A. - anche in ragione delle specifiche caratteristiche degli stessi e del periodo, di grossa affluenza turistica, in cui vengono effettuati - esercitano un impatto negativo sui servizi prestati dalla stessa Trenitalia S.p.A. in regime di contratti di servizio pubblico;
- i nuovi servizi sopracitati hanno inoltre una diversa vocazione - considerate essenzialmente le fermate effettuate - rispetto ai servizi di media e lunga percorrenza offerti da Trenitalia stessa;
- la perdita di minime quote di mercato comporterebbe la riduzione della metà dell'utile conseguito da Trenitalia S.p.A. sulle linee/bacini di traffico interessati;
- il traffico aggredibile è di tipo occasionale, considerati il periodo di effettuazione dei treni e la loro localizzazione geografica, e che proprio in virtù di queste caratteristiche il traffico interessato è molto intenso e particolarmente appetibile.

VISTA la nota prot. n. 406/8V-N/7-b del 06/06/2011, pervenuta via fax in pari data, con cui l'impresa ferroviaria Arenaways S.p.A. precisa che:

- la tariffa di euro 35,00 per un biglietto di andata e ritorno tra Torino e Livorno è da considerarsi forfettaria e studiata per rispondere alle esigenze dei nuclei familiari che decidano di trascorrere un periodo al mare;
- il servizio non è certamente rivolto ad un'utenza di pendolari, per i quali tale offerta sarebbe invece svantaggiosa;
- la tariffa prevede agevolazioni per famiglie con bambini e convenzioni per servizi accessori quali i traghetti per le Cinque Terre e l'affitto di servizi in spiaggia;
- il servizio Livorno-Cinque Terre è un servizio di agenzia venduto vuoto per pieno;

VISTA la nota dell'Assessore ai Trasporti della Regione Liguria prot. n. PG/2011/81534 del 06/06/2011, pervenuta via fax in pari data e in risposta alla nota prot. 367/4/URSF del 16/05/2011, in cui si osserva che *"le tracce in oggetto, nelle modalità con cui viene proposto il servizio, non sembrano compromettere l'equilibrio economico del Contratto di Servizio esistente, fermo restando che non si conosce il piano tariffario previsto dall'operatore per i servizi proposti"*;

CONSIDERATO che, ad oggi, l'Assessore ai Trasporti, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, non ha fornito gli elementi richiesti dall'URSF con la nota prot. 367 del 16/05/2011;

CONSIDERATO che il servizio ferroviario Livorno - Sestri Levante (e ritorno) ha carattere speciale, in quanto concepito esclusivamente al servizio di un operatore crocieristico per i propri clienti provenienti dalle navi crociera ormeggiate al Porto di Livorno e venduto dalla IF Arenaways S.p.A. *"vuoto per pieno"*;

CONSIDERATO che il servizio ferroviario Torino-Livorno C.le (e ritorno) ha carattere speciale di tipo turistico, con una sola corsa giornaliera, ed è oggetto di specifici accordi con operatori turistici/agenzie di viaggio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO che il servizio ferroviario *Torino-Livorno C.le* non sembra adatto, sia per la direzionalità che per gli orari programmati del servizio stesso, ad intercettare passeggeri abituali;

CONSIDERATO che l'IF Trenitalia S.p.A. non effettua alcun collegamento ferroviario diretto tra Torino e tutte le stazioni ferroviarie delle cosiddette "Cinque Terre", che comunque il tempo di percorrenza di tale tratta è superiore alle 4 ore, e che, pertanto, i servizi offerti dalla stessa IF non sembrano atti ad assorbire i passeggeri occasionali su questa relazione cui, di contro, si indirizza l'offerta dell'IF Arenaways S.p.A.;

CONSIDERATO che il servizio ferroviario *Torino-Livorno C.le* potrebbe invece attingere passeggeri da un mercato "aggiuntivo", in quanto promosso da specifici operatori turistici/agenzie di viaggio, e pertanto creare nuova utenza, eventualmente sottraendola ad altre modalità di trasporto quale quella stradale;

CONSIDERATO che la tariffa proposta dalla IF Arenaways S.p.A. per il servizio *Torino-Livorno C.le* è di tipo "forfettario" (pari ad euro 35,00 andata e ritorno), applicata indifferentemente da qualsiasi stazione di partenza, e pertanto non comparabile né con le tariffe applicate da Trenitalia S.p.A. ad omologhi treni Intercity né tantomeno alle tariffe di quelli regionali;

CONSIDERATO che i servizi ferroviari richiesti dall'IF Arenaways S.p.A. hanno un "carattere stagionale" in quanto limitati temporalmente (inizialmente dal 4 giugno al 1 ottobre 2011, e successivamente ulteriormente ridotti - anche a causa di lavori programmati sulla linea - dal 18 giugno al 4 settembre 2011);

CONSIDERATO che, nella rappresentazione dei possibili impatti sui servizi regolati da contratto di servizio pubblico effettuata da Trenitalia S.p.A. nelle relazioni trasmesse all'URSF, l'IF stessa identifica i seguenti treni interferenti con il servizio proposto dall'IF Arenaways S.p.A.:

- n. 127 treni/giorno della linea Milano-Torino
- n. 100 treni/giorno della linea Torino-Genova;
- n. 220 treni/giorno della linea Genova-Livorno C.le

VALUTATO quanto sopra espresso, ed in particolare che l'IF Arenaways S.p.A. con i nuovi servizi sulla linea *Santhià-Livorno C.le* non potrebbe sottrarre minime quote di mercato in quanto:

- il numero di corse giornaliere è estremamente limitato (n. 2 corse rispetto alle 447 complessivamente effettuate da Trenitalia S.p.A. nelle 3 regioni interessate);
- il servizio proposto ha carattere stagionale ed è ulteriormente limitato da programmati interventi sulla linea ferroviaria (n. 78 giorni complessivi);
- il servizio ferroviario è promosso da specifici operatori turistici/agenzie di viaggio, anche in abbinamento ad altri servizi/promozioni turistiche, e pertanto destinato ad una utenza principalmente addizionale rispetto a quella prevista in fase di definizione dei contratti di servizio tra Trenitalia S.p.A. e le Regioni Piemonte, Liguria e Toscana;
- gli orari di partenza, il tempo di percorrenza e la tipologia di tariffa "forfettaria" non incentiva l'utilizzo dei treni programmati da Arenaways S.p.A. da parte di una utenza di tipo abituale;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la relazione relativa al procedimento istruttorio prot. n. 426/URSF/Div.1 del 07/06/2011, che si condivide, predisposta dal responsabile del procedimento, Dirigente della Divisione 1 "Vigilanza e Monitoraggio";

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria ed allegata alla suddetta relazione relativa al procedimento istruttorio;

ADOTTA LA SEGUENTE:

DECISIONE

L'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF), ai sensi dell'art. 59, comma 3 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, a seguito della valutazione di tutte le informazioni necessarie acquisite e sulla base delle motivazioni suesposte, stabilisce che:

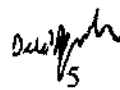
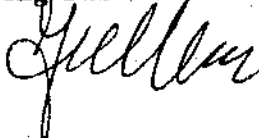
- lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dall'impresa Arenaways S.p.A. sulla tratta *Santhià-Livorno C.le* non compromette l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico (CdS) in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. titolare dei CdS con le Regioni Piemonte, Liguria e Toscana, e pertanto non si dispone alcuna limitazione di cui al comma 2 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
- lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dall'impresa Arenaways S.p.A. sulla tratta *Livorno C.le-Sestri Levante* non compromette l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico (CdS) in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. titolare dei CdS con le Regioni Liguria e Toscana, e pertanto non si dispone alcuna limitazione di cui al comma 2 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, le parti interessate possono richiedere il riesame della presente Decisione a seguito di eventuali modifiche degli elementi acquisiti, sulla base dei quali la Decisione stessa è stata adottata.

Avverso la presente Decisione, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 188/03 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero può essere proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 8 giugno 2011

Il Direttore
Ing. Fabio Croccolo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti